



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno,
viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/09/2026, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2757/2023 del ruolo generale affari contenziosi;

T R A

_____, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Graziano Daniele ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via S. Bobbio n. 15;

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11;

CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE: *ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente di ottenere la ripetizione/corresponsione: A) della somma pari ad € 5.000,00, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, illegittimamente trattenuta dalle resistenti – a presunto titolo IRPEF – in occasione della liquidazione della somma pari ad € 5.000,00, dovuta al ricorrente a titolo di risarcimento, secondo quanto statuito da Codesto On.le Tribunale, Sez. Lavoro, con Sentenza n. 3042 del 6 ottobre 2015 (passata in giudicato), a firma del G.L. dott. P. Landi; B) della somma pari ad € 1.000,00, illegittimamente trattenuta dalle resistenti – a presunto titolo IRPEF – in relazione agli interessi legali maturati sulla sorta sub a), ammontanti a complessivi € 1.000,00; PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla corresponsione, in favore del ricorrente di complessivi € 6.000,00 oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, risultanti dalla somma di: A) € 5.000,00, cifra ad oggi illegittimamente trattenuta dalle resistenti a presunto titolo IRPEF, sul risarcimento dovuto complessivamente ammontante a € 5.000,00, cifra ad oggi illegittimamente trattenuta dalle resistenti a presunto titolo IRPEF, in relazione agli interessi legali maturati sulla cifra sub a); IN OGNI CASO, DISPORRE DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 165/2001 DI QUALSIASI ATTO E/O PROVVEDIMENTO CONTRARIO, SICCOME IRRIMEDIABILMENTE INVALIDO ED ILLEGITTIMO, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: A) ogni atto e/o provvedimento adottato dalle resistenti, pur se di data e/o protocollo sconosciuto, con cui veniva disposta ed effettuata qualsivoglia trattenuta fiscale sulla cifra pari ad € 5.000,00 spettante al ricorrente, a titolo di risarcimento – e sui relativi interessi maturati – secondo quanto stabilito da Codesto On.le Tribunale, Sez. Lavoro, con Sentenza n. 3042 del 6 ottobre 2015 (passata in giudicato), a firma del G.L. dott. P. Landi; B) il Decreto prot. n. AOODRCA.19129 del 24 agosto 2018, adottato dall'Ufficio Scolastico resistente, nella parte in cui veniva illegittimamente stabilito che la somma da liquidare al ricorrente, a titolo risarcitorio, fosse soggetta a ritenuta fiscale; C) la missiva di riscontro mail del 6 maggio 2020, pervenuta al ricorrente da parte dell'Ufficio Scolastico resistente, in persona di un funzionario preposto, nella quale erroneamente si precisava che le somme liquidate a titolo risarcitorie fossero soggette a ritenuta IRPEF. Con le conseguenze di legge in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre IVA e CPA e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.*

PER IL MINISTERO: *rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Ecc.mo Giudice Ordinario del Lavoro in favore del Giudice Tributario, nonché rilevare e dichiarare altresì il difetto di legittimazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, conseguentemente estromettendolo dal presente giudizio, e nel merito, nella denegata, remota e non creduta ipotesi di rigetto della preliminare ed assorbente eccezione di difetto di giurisdizione di codesto Ecc.mo Giudice Ordinario del Lavoro in favore del Giudice Tributario, rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico*

Regionale per la Campania resistenti in ragione dell'infondatezza in fatto ed in diritto delle medesime, per tutte le ragioni sopra esposte. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 17.05.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva:

- di essere docente di ruolo di Scuola Secondaria di I grado, attualmente in servizio presso la S. S. S. di Acerra (NA);

- che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 12 del 06.10.2015 aveva condannato il Ministero convenuto al pagamento di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento danni per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al soddisfo;

- che le spettanze in questione erano state quantificate dall'istituto scolastico di appartenenza con decreto prot. n. 3 del 22.06.2018, in complessivi € 1.200.000, oltre interessi legali, tenuto conto dell'entità delle competenze mensili riportate sul cedolino stipendiale del mese di agosto 2015;

- che successivamente l'USR, sulla scorta della predetta quantificazione, aveva adottato decreto prot. n. 19129 del 24.08.2018, con il quale aveva autorizzato la liquidazione delle somme spettanti a titolo risarcitorio, precisando che *"...la somma da liquidare a titolo risarcitorio sarà soggetta a ritenuta, sulla base delle aliquote comunicate dal MEF all'Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli..."*;

- che, in data 04.03.2020, aveva ricevuto due pagamenti a mezzo bonifico bancario da parte del Ministero resistente, l'uno ammontante ad € 1.200.000, l'altro a € 1.200.000, significativamente inferiori ai complessivi € 1.200.000 oltre interessi legali, già quantificati;

- che, a fronte dei chiarimenti richiesti al competente ufficio, veniva precisato che le somme dovute per sorte capitale e per interessi erano soggetti ad IRPEF, con la conseguenza che l'Amministrazione resistente aveva operato trattenute fiscali – pari al 27 % – (€ 324.000 sulla sorta capitale ed € 85.500 sugli interessi maturati) sulle cifre spettanti a titolo risarcitorio.

Lamentando l'illegittimità di tali trattenute, conveniva il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora in poi M.I.M.) e l'U.S.R. per la Campania innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. – la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.

2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che la domanda giudiziale non ha ad oggetto il rimborso di imposte non dovute, rispetto alla quale, peraltro, sarebbe

legittimata l'Amministrazione finanziaria, bensì il pagamento della differenza, indebitamente trattenuta dall'Amministrazione convenuta, tra le somme spettanti a titolo risarcitorio, come quantificate nel decreto prot. n. 3156/C1 del 22.06.2018, e quanto effettivamente percepito.

3. Nel merito, la domanda è fondata.

Come evidenziato in premessa, la questione controversa riguarda la legittimità delle trattenute fiscali operate dal Ministero dell'Istruzione su somme quantificate dalla medesima Amministrazione in precedenza condannata, con sentenza definitiva, a risarcire l'odierno istante per il danno subito e derivante dalla illegittima reiterazione dei contratti a termine ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, l'Amministrazione scolastica era stata condannata al risarcimento determinato con un parametro commisurato alla retribuzione globale di fatto di cui all'art. 32 L. n. 183/2010 (cfr. sentenza Trib. Nola n. 3042/2015 all. 2); successivamente l'U.S.R. aveva quantificato il dovuto in modo specifico, detraendo l'IRPEF (al 27%) (cfr. all. 4, 5, 6, 7).

Sull'assoggettabilità ad IRPEF di tale indennità risarcitoria si è pronunciata la Suprema Corte – seguita da successiva giurisprudenza di merito – la quale ha chiarito che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”. Anche la giurisprudenza successiva (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 4657 del 2019) in analoga fattispecie, ha precisato che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.

Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla S., in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 1” (Cass. civ. sez. VI, 23/10/2019, n. 27011)

Invero, “costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, in tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura

diversa (Cass. 26/04/2017, n. 10244; Cass. 05/05/2022, n. 14329; Cass. 27/03/2023, n. 8615 del 27/03/2023; Cass. 08/07/2024, n. 18624)” (Cass. civ., sez. trib., 13/07/2025, n. 19275).

Pertanto, escluso nella fattispecie che il risarcimento in questione sia destinato a reintegrare un danno derivante dalla mancata percezione di redditi, bensì il diverso pregiudizio concretantesi nella perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, deve concludersi per la non assoggettabilità ad IRPEF delle somme liquidate dall'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento danni ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, oltre accessori, con conseguente diritto del ricorrente al conseguimento delle somme trattenute a tale titolo.

In conclusione, gli enti resistenti devono essere condannati al pagamento delle somme trattenute, così come indicate in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione al saldo.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto, in ragione della natura documentale della controversia, dei parametri minimi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1. In accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *p.t.*, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari € 1.100.000, per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquidano in complessivi € 1.100.000 oltre IVA e CPA se dovuti, € 1.100.000 per spese di c.u. e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..

Così deciso in Nola, li 17/09/2026.

Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno